### **COMMISSIONE XIII**

## **AGRICOLTURA**

**32.** 

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

### INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Disciplina della riproduzione animale (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4980)	3
Campagnoli Mario, Presidente	3, 4, 6
Felissari Lino Osvaldo (PCI)	- 5
Pellizzari Gianmario (DC)	6
Procacci Annamaria (Verde)	6
Torchio Giuseppe (DC)	5
Zuech Giuseppe (DC), Relatore	3



#### La seduta comincia alle 15,50.

NEDO BARZANTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della riproduzione animale (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della riproduzione animale », già approvato alla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 luglio 1990.

L'onorevole Zuech ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE ZUECH. Il disegno di legge al nostro esame è di importanza fondamentale per il miglioramento del complesso della produzione zootecnica. Tale miglioramento non può prescindere dalla selezione dei riproduttori, avendo come obiettivo primario l'evoluzione del patrimonio zootecnico in vista non tanto dell'aumento lineare della produzione (che anzi per alcune specie è sottoposta a contingentamenti dalla normativa comunitaria), ma piuttosto del raggiungimento di migliori prestazioni sia sotto il profilo tecnico-economico, sia sotto quello qualitativo.

Per il raggiungimento di tale risultato il disegno di legge n. 4980 merita apprezzamento in quanto costituisce un intervento legislativo organico, volto a conferire sistematicità ed ordine alla normativa in materia di selezione e riproduzione.

L'attuale stato della disciplina, derivante da una molteplicità di fonti, primarie e secondarie, è caratterizzato infatti da una forte disorganicità che genera dubbi ed incertezze fra gli operatori del settore e fra gli stessi organi dello Stato, cui sono attribuite competenze istituzionali, operative e di vigilanza.

L'altro pregio per cui si segnala l'iniziativa al nostro esame consiste nella chiarezza delle definizioni e dell'attenzione che si è prestata al recepimento delle ultime novità scientifiche nel campo della fecondazione artificiale. È ad esempio il caso dello svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori (articolo 2 lettera d) e della previsione del trapianto embrionale (articoli 5 e 6), non previsti dalla normativa vigente.

Il disegno di legge recepisce inoltre i contenuti di molte direttive CEE in materia di riproduzione animale, di istituzione di libri genealogici, eccetera, rispetto alle quali il 31 dicembre 1989 è scaduto il termine per il recepimento stesso: la sollecita approvazione di questo testo è quindi condizione necessaria per evitare un grave inadempimento degli obblighi comunitari che competono all'Italia.

Passando ad un breve esame delle disposizioni più importanti, si richiama innanzitutto l'attenzione sull'articolo 1, che qualifica la legge come provvedimento teso alla individuazione di principi fondamentali in materia di riproduzione animale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto si tratta di materia sotto taluni profili rientrante nella competenza legislativa delle regioni.

In particolare è il caso del miglioramento del patrimonio zootecnico con riferimento appunto alla riproduzione e alla gestione dei centri di fecondazione artificiale, secondo il disposto dell'articolo 66, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e al mantenimento degli stalloni di pregio, all'ordinamento del servizio di monta equina, ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto. Il testo appare rispettoso dell'ordinamento vigente in materia di ripartizione delle attribuzioni fra Stato e regioni, distinguendo in particolare tra la disciplina attinente alle funzioni mantenute nelle attribuzioni statali (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616: ordinamento e tenuta dei libri genealogici, controlli funzionali di livello nazionale) e quelle delegate alle regioni (articolo 77, comma 1, lettera c): controlli funzionali sulle organizzazioni a livello regionale).

L'articolo 3 prevede l'istituzione dei libri genealogici e l'affidamento della loro tenuta ad associazioni nazionali di allevatori, in particolare all'ENCI (Ente nazionale cavallo italiano), all'AIA (Associazione italiana allevatori) e all'UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine).

Di particolare rilievo l'articolo 5. Esso costituisce il fulcro della organica nuova disciplina in materia di riproduzione animale: la definizione delle condizioni che debbono soddisfare i riproduttori ed il complesso delle disposizioni contenute nel suddetto articolo costituiscono un punto qualificante della legge, che detta regole molto precise per l'utilizzazione dei prodotti della selezione. L'esplicitazione e la generalizzazione dell'obbligo di uso dei riproduttori iscritti nei libri o registri. per la monta naturale, o, in alternativa, dell'inseminazione artificiale, costituisce elemento indispensabile per realizzare, attraverso la selezione, il miglioramento di tutto il patrimonio zootecnico. In tal modo si obbligano tutti gli allevatori ad utilizzare riproduttori selezionati, ed il risultato della estensione di tale metodo sarà inevitabilmente la crescita generalizzata del livello qualitativo di tutte le specie considerate (bovini, bufalini, suini, eauini).

Un'eccezione è opportunamente prevista per le specie ovina e caprina, dove l

non è possibile l'introduzione pura e semplice dell'obbligo dell'uso dei riproduttori iscritti, poiché questi sono di numero molto limitato e nella specie non è praticabile l'inseminazione artificiale. L'obbligo è stato pertanto limitato agli allevatori iscritti (articolo 5, lettera a).

Nel rispetto delle competenze regionali è stata inoltre prevista la possibilità per le regioni e province autonome di derogare in taluni casi all'obbligo di utilizzazione dei riproduttori iscritti (bufalini, cavalli e asini stalloni, eccetera: articolo 5, comma 2).

L'articolo 8 prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione per disciplinare l'esercizio delle stazioni di monta, i requisiti per l'uso del materiale embrionale finalizzato alla riproduzione, le modalità della relativa certificazione nonché i requisiti e controlli per l'importazione ed esportazione dei riproduttori e del materiale di riproduzione. Al comma 1 di tale disposizione è stata introdotta al Senato una modifica, prevedendosi l'acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato-regioni.

L'articolo 9 stabilisce le sanzioni amministrative, diversamente graduate, per i contravventori agli obblighi imposti dal citato articolo 5.

Infine, merita particolare rilievo l'articolo 12, anch'esso introdotto dal Senato, con cui si è inteso superare una situazione di grave disagio creatasi in conseguenza della normativa precedente, consentendo agli allevatori, convenientemente abilitati sulla base di corsi e convenzionati con centri di produzione, di praticare l'inseminazione artificiale.

Onorevoli colleghi, in considerazione delle valutazioni esposte, invito la Commissione ad un approfondito esame del testo del disegno di legge n. 4980, nella prospettiva di pervenire alla sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Nel ringraziare l'onorevole Zuech per la puntuale relazione, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE TORCHIO. In considerazione della necessità di approvare tempestivamente il provvedimento, già licenziato dal Senato in prima lettura da molto tempo, ed alla luce delle richieste provenienti dal mondo dei produttori zootecnici, si pone l'esigenza di fornire una risposta il più possibile celere ad una serie di legittime istanze provenienti dagli interessati. Inoltre, va considerato che il provvedimento presentato dal Governo non è stato modificato dal Senato; si tratta di una delle rare eccezioni in cui si registra il recepimento da parte di uno dei rami del Parlamento di un testo governativo nella sua formazione originaria.

Mi compiaccio con l'onorevole Zuech per l'approfondita relazione e per i rilievi tecnici molto precisi sottolineati nel corso del suo intervento. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, ribadendo che il provvedimento in esame è molto atteso e sollecitato dagli ambienti degli allevatori, anche se ritengo che, in considerazione dei « chiari di luna » che contraddistinguono in modo particolare il settore zootecnico bovino da latte, il provvedimento rappresenterà solo uno « zuccherino », certamente non adeguato a risolvere i problemi avvertiti dagli operatori interessati.

LINO OSVALDO FELISSARI. Ritengo condivisibile l'impostazione generale che ha caratterizzato la relazione dell'onorevole Zuech ed apprezzo le considerazioni del collega Torchio. Il gruppo comunista, a fronte dell'esigenza di approvare tempestivamente il provvedimento in esame, aveva sottolineato in linea preliminare l'esigenza di emendare alcune parti del testo trasmessoci dal Senato. A tale riguardo insistiamo perché il nostro emendamento, del quale preannucio la presentazione, venga accolto dalla Commissione. In sostanza, si tratta di intervenire per disciplinare più adeguatamente il settore, riconoscendo una specifica competenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, sulla base di criteri discrezionali, dovrebbe operare alcune scelte in riferimento ai centri di fecondazione degli l equini. In tale settore, infatti, le manipolazioni del materiale riproduttivo e di fecondazione creano notevoli problemi, dal momento che i soggetti che dovrebbero eseguire le relative operazioni non risultano determinati con precisione. In pratica, riteremmo opportuno che a tale individuazione procedesse il Ministero.

Com'è a tutti noto, nel settore equino non tutti i problemi si risolvono sul terreno squisitamente produttivo, nel senso che la riproduzione non è esclusivamente riservata a tale scopo, ma esiste un variegato mondo che opera rispetto alla riproduzione del cavallo. Sarebbe auspicabile, pertanto, prevedere la creazione di centri autorizzati, individuati dal Ministero, cui riferire le competenze per lo svolgimento di una serie di iniziative.

Il relatore, in via informale, ha proposto di trasfondere il contenuto del nostro emendamento in un ordine del giorno, affinché sia il Ministero a decidere al riguardo, in sede di predisposizione del regolamento che dovrà essere emanato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge. Personalmente, nutro profondi dubbi sulla cogenza di tale scelta procedurale, soprattutto se si considera che il provvedimento non sarà licenziato oggi né, probabilmente, la prossima settimana, dal momento che non sono stati ancora espressi i prescritti pareri.

L'unico aspetto che potrebbe essere considerato dilatorio sarebbe collegato all'eventualità che il provvedimento, ove modificato dalla nostra Commissione, debba essere nuovamente trasmesso al Senato. Tuttavia, va considerato che non esistono problemi di copertura finanziaria, ragion per cui l'altro ramo del Parlamento potrebbe definirne l'*iter* procedurale nel giro di pochi giorni.

Per tali ragioni insisto perché la nostra proposta di emendamento venga opportunamente valutata, attesa la necessità di procedere ad un particolare approfondimento sulla previsione del comma 2 dell'articolo 3, in materia di controlli relativi alle attitudini riproduttive. Si tratta di una materia che andrebbe adeguatamente disciplinata, in considerazione del fatto che, mentre l'articolo 1 del provvedimento in esame individua i titolari abilitati ad effettuare i controlli, non specifica nel contempo i compiti loro affidati.

PRESIDENTE. Avremo tutto il tempo per riflettere sulle considerazioni formulate dal collega Felissari, anche perché mi pare che egli abbia sollevato problematiche sulle quali sarebbe opportuno soffermarsi in modo particolare.

GIANMARIO PELLIZZARI. Vorrei sottolineare il fatto che ancora una volta in questo nostro bellissimo paese, dove per la cosiddetta zootecnia s'intende solo quella bovina, pur essendosi registrato un passo in avanti (dal momento che il provvedimento in esame considera amche la zootecnia suina, oltre a quella equina o ovicaprina), si sia tuttavia lasciato completamente scoperto un intero settore – tra l'altro molto vasto – cioè quello zooavicolo.

Signor presidente, tale settore sconta grandi acquisizioni di tecnologie e di riproduttori dall'estero. In pratica, tutti i riproduttori nazionali di polli da carne, di galline faraone, di anatre e delle altre specie allevate nel nostro paese provengono da Stati comunitari o extracomunitari. In realtà, in tale contesto non è mai stata seguita una politica precisa ed organica e solo di recente gli allevatori operanti nel settore sono stati qualificati come agricoltori. Sotto questo profilo, riterrei opportuno che in sede di discussione sugli articoli si introducessero previsioni relative al riordino del comparto zooavicolo, disciplinando in maniera pre-

cisa la riproduzione artificiale ed attribuendo competenze a taluni centri molto attivi, anche se poco conosciuti; mi riferisco, per esempio, al centro operante a Roma ed all'osservatorio agricolo del Veneto.

Annamaria PROCACCI. Vorrei chiedere al presidente, se è possibile, di rinviare il seguito della discussione sulle linee generali ad una seduta della prossima settimana, dal momento che vorrei recare il mio personale contributo al dibattito sul provvedimento in questione.

PRESIDENTE. Credo si possa senz'altro accogliere tale richiesta anche perché vi è effettiva necessità di approfondire la materia oggetto del provvedimento medesimo, sul quale potremo anche decidere di costituire un Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 17 dicembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO